



GIUNTA REGIONALE

Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,  
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

Prot. n.: 1072  
Riferimento: nota prot. 297966 del 16.11.2012

20.11.2012

**Oggetto:** D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte V – Piano Regionale per la Tutela della Qualità  
dell'Aria. Chiarimenti.

Per Copia Conforme all'esemplare in atti,  
composto da n. 04 facciate

Il Dirigente  
Servizio Valutazioni Ambientali

Alla Provincia di Teramo  
Settore Appalti Turismo Agricoltura Ambiente  
Gestione Risorse Atmosferiche  
Piazza Garibaldi, 55  
64100 TERAMO


E, p.c. Alla Provincia di

- L'AQUILA
- PESCARA
- CHIETI

A riscontro della nota, in epigrafe emarginata, con la quale codesta Amministrazione ha richiesto un parere in merito alla normativa cui occorra far riferimento al fine di autorizzare o negare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti a fonte rinnovabile a biomasse da realizzare in zona agricola, si rendono i chiarimenti di seguito illustrati relativi all' inquadramento sistematico della normativa invocata.

E' noto, come in ossequio a impegni internazionali e comunitari finalizzati alla riduzione dell'inquinamento, anche mediante lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Legislatore statale, in attuazione di direttiva comunitaria, ha varato il D.Lgs. 387/03, ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

In particolare l'art.12 D.Lgs. 387/03 ha previsto un'autorizzazione unica che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari ed in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico-artistico tramite il meccanismo della conferenza di servizi. Si tratta, è bene rammentarlo, di una norma alla quale la giurisprudenza ha univocamente riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia nella quale rientra la realizzazione e gestione



La stessa Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle legittimità di una serie di leggi regionali intervenute sulla materia, ha rilevato (cfr. quanto riassunto nella sentenza 15.06.2011 n. 192) che <<La normativa internazionale, quella comunitaria, e quella nazionale, manifestano ampio favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per la massima diffusione dei relativi impianti. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia i principi fondamentali della materia, di potestà legislativa concorrente, della "produzione, trasporto e distribuzione di energia", cui le Regioni sono vincolate (sentenze nn.124, 168, 332 e 366 del 2010). Pur non potendosi trascurare la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio, il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato art. 12 rimette all'emanazione delle linee guida, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata. Solo in base alla formulazione delle linee guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali, non essendo nel frattempo consentito porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze nn.166 e 382 [rectius 282] del 2009; nn. 119 e 344 del 2010; n. 44 del 2011), e nemmeno sospendere le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate parti del territorio regionale, fino all'approvazione delle linee guida nazionali (sentenze n.364 del 2006, n. 382 del 2009, nn. 124 e 168 del 2010)>>.

In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza 22 dicembre 2010 n.366 – con cui ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lett. b), l.reg. Puglia 19 febbraio 2008 n. 1 – ha rilevato (cfr. il p.3.2) che *“l'adozione, da parte delle regioni, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura provoca l'impossibilità di realizzare impianti alimentari da energie rinnovabili in un determinato territorio, dal momento che l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. L'assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza l'individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l'art. 12 comma 10, del D.Lgs. n. 387 del 2003 (sent. n. 382 del 2009)”*.

Così inquadrato il sistema normativo di riferimento e venendo *in medias res* occorre ribadire che, per le ragioni di *favor* innanzi evidenziate, il citato art. 12, comma 7, D.Lgs. 387/03 (condiviso anche dalla DGR n. 351 del 12.04.2007, art. 5, All. A. sulla procedura territoriale di rilascio dell'autorizzazione unica) consente la





GIUNTA REGIONALE

realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e, da questa prospettiva, si conferma che il Piano Regionale per la tutela della qualità dell'Aria non può fornire validi criteri idonei a prevalere sul diverso ed inderogabile principio della legislazione statale innanzi illustrato.

E' dunque *"nella appropriata sede istruttoria"* che occorre *"verificare (tra le altre questioni) la compatibilità della localizzazione dell'impianto con le peculiari esigenze legate alla vocazione del territorio, dandosi atto che la "materia..... riserva alle autorità coinvolte nel procedimento medesimo ampi poteri di valutazione e ponderazione"*. (così TAR Abruzzo, sent.217/12 citata).

Stante il rinvio operato dall'art. 12 D.Lgs. 387/03 alla L.241/90 in tema di conferenza di servizi l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica non potrà, pertanto, che compiere la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dalle Autorità convocate alla Conferenza di servizi che devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e all'interno della conferenza di servizi.

A tale riguardo la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:

- *"E' innegabile che il comma 6 bis dell'art. 14 ter rafforzi il ruolo e la responsabilità dell'Amministrazione procedente cui è rimessa la determinazione finale previa valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenendo conto, delle posizioni "prevalenti" espresse in quella sede, nell'esercizio di un potere autonomo a contenuto lesivo, tuttavia è altrettanto vero come tale determinazione di quelle risultanze e posizioni rappresenti il punto di sintesi"* (così, TAR Puglia, Bari, Sez. I, 10.07.2012 n. 1397;
- *"Nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell'opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli interessi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, sicché questa rimane libera, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica, di recepire o meno quanto da essi evidenziato", diversamente al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto dalla disciplina della conferenza di servizi di cui agli artt.14 e ss. L. 241/90, né dall'art. 12 D.Lgs. 387/03"* (così TAR Lombardia, Brescia Sez. 1, 13.12.2011 n. 1726; TAR Lazio, Latina, Sez. 1, 22.12.2009 n. 1343);
- *"Nell'ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il parere di un'amministrazione che non rechi "le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso" non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 14 quater L.241/90, sia ai fini della valutazione di compatibilità ambientale, sia ai fini del rilascio del permesso di costruire, e pertanto va considerato "tamquam non esset" (cfr. TAR Lazio, Latina, Sez. 1, 22.12.2009 n. 1345).*

